

Sintesi principali capitoli del CCNL :Apprendistato, Assistenza integrativa, Congedo Mat., Ferie, Festività, Flessibilità Orario, Gratifica natalizia, Indennità, Infortunio, Malattia, Maternità, Part Time, Permanenza massima pass. Cat.,Permessi, Previdenza Integrativa, Riduzione Orario, Scatti di Anzianità, Straordinari (CCNL scadenza 31/12/2012 in vigore - Ottobre 2013)

CONTRATTO AREA ALIMENTARE e PANIFICAZIONE																																																																									
Apprendistato retribuzioni	<p><i>Alimentare</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>gr.</th> <th>1° anno</th> <th>3° S.</th> <th>4°S.</th> <th>5° S.</th> <th>6° S.</th> <th>7° S.</th> <th>8° S.</th> <th>9° S.</th> <th>dal 10° S.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1°</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>2 liv</td> <td>2 liv</td> <td>2 liv</td> <td>1 liv</td> <td>1 liv</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2°</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>2 liv</td> <td>1 liv</td> <td>1 liv</td> <td>1 liv</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>95%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Panificazione</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>gr.</th> <th>1°anno</th> <th>3° S.</th> <th>4°S.</th> <th>3° anno</th> <th>7° S.</th> <th>8° S.</th> <th>dal 9° S.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1°</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>2 liv</td> <td>1 liv</td> <td>1 liv</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2°</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>2 liv</td> <td>1 liv</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>95%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	gr.	1° anno	3° S.	4°S.	5° S.	6° S.	7° S.	8° S.	9° S.	dal 10° S.	1°	70%	75%	75%	2 liv	2 liv	2 liv	1 liv	1 liv	100%	2°	70%	75%	75%	2 liv	1 liv	1 liv	1 liv	100%		3°	70%	75%	95%	100%	100%					gr.	1°anno	3° S.	4°S.	3° anno	7° S.	8° S.	dal 9° S.	1°	70%	75%	75%	2 liv	1 liv	1 liv	100%	2°	70%	75%	75%	2 liv	1 liv	100%	100%	3°	70%	75%	95%	100%			
gr.	1° anno	3° S.	4°S.	5° S.	6° S.	7° S.	8° S.	9° S.	dal 10° S.																																																																
1°	70%	75%	75%	2 liv	2 liv	2 liv	1 liv	1 liv	100%																																																																
2°	70%	75%	75%	2 liv	1 liv	1 liv	1 liv	100%																																																																	
3°	70%	75%	95%	100%	100%																																																																				
gr.	1°anno	3° S.	4°S.	3° anno	7° S.	8° S.	dal 9° S.																																																																		
1°	70%	75%	75%	2 liv	1 liv	1 liv	100%																																																																		
2°	70%	75%	75%	2 liv	1 liv	100%	100%																																																																		
3°	70%	75%	95%	100%																																																																					
Assistenza Integrativa fondo SAN.ARTI	<p>A decorrere dall'1.1.2011 saranno iscritti al Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato, i dipendenti a tempo indeterminato. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a € 10,42 mensili per 12 mensilità.</p>																																																																								
Congedo matrimoniale	<p>15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione. Gli apprendisti e gli operai hanno diritto al pagamento di quanto avrebbero percepito se avessero lavorato. La richiesta deve essere avanzata con un anticipo di almeno 6 gg di calendario</p>																																																																								
Ferie	<p>I lavoratori di età superiore a 16 anni e con un'anzianità superiore a 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda hanno diritto ogni anno a in periodo di ferie retribuite pari a 173 ore.</p> <p>Ai lavoratori del settore panificazione già in forza al 31.12.1994 spettano 26 giorni più una ulteriore giornata dall' 1.7.1991.</p> <p>Ai lavoratori stranieri 4 settimane consecutive per consentire il rientro nel Paese di origine.</p>																																																																								
Festività	<p>Oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4 novembre trattamento coincidente con la domenica.</p>																																																																								
Festività sopresse	<p>4 giorni di permesso in sostituzione delle ex festività. I permessi non potranno essere fruiti in periodi immediatamente precedenti o successivi ai periodi feriali. Il godimento dei permessi deve realizzarsi entro il 31 dicembre di ogni anno e non sono cumulabili di anno in anno</p>																																																																								
Flessibilità orario	<p><i>Alimentare</i> : l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore annue.</p> <p>A fronte del superamento dell'orario contrattuale l'azienda corrisponderà, di norma nei 6 mesi successivi e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.</p> <p>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.</p>																																																																								

	<p>Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto, da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.</p> <p><i>Panificazione</i> : nelle aree soggette a consistenti variazioni dei consumi collegate ai flussi turistici, sono ammesse prestazioni domenicali in regime di flessibilità. In tal caso le ore prestate nel corso della giornata domenicale, oltre l'orario contrattuale, verranno retribuite con la maggiorazione del 30%.</p> <p>Nelle stesse aree è ammesso il superamento del monte ore annuo di flessibilità fino ad un massimo di 112 ore.</p> <p>Qualora venga attuato un regime di flessibilità superiore alle 56 ore, al lavoratore vengono riconosciute ulteriori 8 ore di permessi retribuiti.</p>
Gratifica natalizia	1 mensilità da corrispondersi in occasione del Natale
Infortunio	Conservazione del posto e integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione fino alla guarigione clinica
Malattia	<p>Conservazione del posto per 12 mesi. In caso di più assenze, tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 24 mesi.</p> <p><i>Trattamento economico:</i></p> <p>per malattia non superiore a 6 giorni: integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione a partire dal 1° al 180° giorno;</p> <p>per malattie di durata inferiore o pari a 6 giorni, integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° giorno.</p>
Maternità	<p>Integrazione indennità INPS fino al 90% della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria.</p> <p>Dall'1 marzo 2008 integrazione indennità INPS fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta mensile.</p>
Part time	<p>Può essere di tipo orizzontale, verticale o misto.</p> <p>E' consentita la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'85% dell'orario a tempo pieno settimanale, da compensare con la maggiorazione del 10% (20% nel caso di superamento del suddetto limite e fino al raggiungimento dell'orario pieno settimanale).</p>
Permanenza massima passaggio categoria superiore	Passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo di almeno 3 mesi continuativi nel disimpegno di mansioni rientranti nella categoria superiore (6 mesi per il passaggio alla categoria di quadro)
Permessi	<p>Non retribuiti a dipendenti in comprovato stato di tossicodipendenza o aventi familiari a carico in tale stato, al fine di rendere possibili terapie riabilitative.</p> <p>Potranno essere concessi brevi permessi per giustificati motivi o per improrogabili e giustificate necessità familiari</p>
Previdenza integrativa complementare	<p>La contribuzione al Fondo Artifond, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'azienda; 16% del TFR maturando nell'anno per gli assunti prima del 17.8.1995; 100% della quota di TFR maturata nell'anno per gli assunti dopo il 17.8.1995 (senza anzianità INPS pregressa).</p> <p>I lavoratori di prima occupazione possono versare il 2% della retribuzione.</p> <p>Il versamento dell' 1% a carico delle imprese ad Artifond decorrerà dall'1.4.2001 con le modalità stabilite dallo stesso Artifond.</p>

Riduzioni orario	16 ore annue di permessi retribuiti da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno; la parte non utilizzata verrà retribuita entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Scatti anzianità	<p><i>Alimentare</i>: 5 biennali: € 33,57 liv. 1S; € 28,92 liv. 1; € 24,79 liv. 2; € 21,69 liv. 3A; € 19,11 liv. 3; € 17,56 liv. 4; € 16,01 liv. 5; € 14,46 liv. 6</p> <p><i>Panificazione</i>: 5 biennali: € 21,69 liv. A1S; € 19,11 liv. A1; € 17,56 liv. A2; € 16,01 liv. A3; € 14,46 liv. A4; € 21,69 liv. B1; € 19,11 liv. B2; € 16,01 liv. B3; € 14,46 liv. B4</p>
Straordinari	<p><i>Alimentare</i> maggiorazioni: 30%, straordinario diurno; 50%, straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati); 40%, lavoro compiuto nei giorni festivi; 60%, straordinario festivo e domenicale; 10%, lavoro domenicale festivo con riposo compensativo; 30%, lavoro notturno; 60%, straordinario festivo notturno; 30%, lavoro a turni in ciclo continuo notturno.</p> <p><i>Banca ore individuale</i> - Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di lavoro straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle relative maggiorazioni, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione.</p> <p>Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi; trascorso tale periodo al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data. Per ogni ora prestata ed accantonata verrà riconosciuta, in aggiunta alla relativa maggiorazione contrattuale prevista una ulteriore quota pari al 4%. L'azienda dovrà evidenziare mensilmente, nella busta paga, la quantità di ore accantonate.</p> <p><i>Panificazione</i> maggiorazioni: 30%, lavoro straordinario; 50%, lavoro notturno (intendendosi per tale quello svolto dalle ore 21.00 alle ore 4.00); 20%, lavoro prestato in giornate festive nazionali e infrasettimanali.</p> <p>Al personale impiegato in giornate domenicali nella produzione, nel confezionamento, nella distribuzione e nella vendita del pane, competerà una maggiorazione del 75%. Al personale in servizio alla domenica, per la produzione e la vendita di generi diversi dal pane, competerà una maggiorazione del 30%. Le maggiorazioni a qualsiasi titolo corrisposte, non sono cumulabili oltre il 55%. La maggiorazione del 75% non è cumulabile.</p>